

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio III – Ambito Territoriale Crotone

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2830 del 22.08.2014 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successive integrazioni relative all'inserimento con riserva di ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli o al depennamento di ricorrenti destinatari di sentenza di cancellazione;

VISTO il ricorso n. 10467/2015 proposto, tra gli altri, da **PAPARO Elisa, RIILLO Franceschina e RIILLO Mariafrancesca** esitato nell' Ordinanza n. 4941/2015, con cui il TAR Lazio respingeva l'istanza cautelare dei ricorrenti;

VISTO il ricorso n. 537/2016 proposto in appello avverso l'Ordinanza cautelare sopra citata dai medesimi ricorrenti e definito con Decreto di accoglimento del Consiglio di Stato n. 1455/2016;

VISTO il Decreto del Consiglio di Stato n. 3221/2016, emesso in accoglimento dell'istanza di esecuzione dell'Ordinanza cautelare nr. 1455/2016;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2500 del 06.07.2016 con il quale, in esecuzione dei sopra indicati provvedimenti, è stato disposto l'inserimento con riserva nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia - Scuola Primaria e/o Scuola dell' Infanzia – delle sopra citate ricorrenti;

VISTO il D.M. n. 495 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO l'Avviso del 26.08.2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento di tutti gli ordini di scuola sul sito internet di questo Ambito Territoriale aggiornate ai sensi del sopra citato D.M. e nelle quali è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di Scuola Primaria e/o Scuola dell' Infanzia – delle sopra citate ricorrenti;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4648 del 29.11.2016 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 3056 dell' 01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTA la Sentenza n. 08988/2020 con cui il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis), con pronuncia definitiva, ha disposto il rigetto del sopra menzionato ricorso n. 10467/2015 R.G. proposto, tra gli altri, dalle sopra citate ricorrenti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 con cui, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, finalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si stabilisce che " i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del

contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia ...";

VISTA la nota dell'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I - Settore III – prot. n. 3122 del 06.03.2020 avente ad oggetto "Diplomati magistrali – applicazione della L. n. 159/2019 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 87/2018 in materia di contenzioso concernente il personale docente e la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria" in cui, relativamente ai diplomati magistrale assunti con contratto a tempo determinato, si precisa che "in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a disporre i relativi depennamenti dalle GAE di propria competenza, previo annullamento dei decreti di inserimento al tempo adottati in esecuzione di provvedimenti cautelari ..." e, relativamente ai diplomati magistrale assunti con contratto a tempo indeterminato, si specifica che "in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali disporranno l'annullamento della proposta di nomina a tempo indeterminato di coloro i quali sono stati assunti da graduatorie ad esaurimento con contratto a tempo indeterminato";

VISTO il Decreto prot. 2425 del 12.08.2020 con cui questo Ufficio ha provveduto a depennare dalle GAE provinciali della scuola dell'Infanzia e/o Primaria, le ricorrenti ANDALI Daniela, BARBERIO Angela e BARBERIO Francesca in ottemperanza della Sentenza n. 8988/2020 del TAR LAZIO;

VISTO l'avviso prot. 2440 del 14.08.2020 di ripubblicazione delle GAE di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria di questa provincia;

VISTA l'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5511/2020 – R.G. 6566/2020 con cui viene sospesa l'esecutività della Sentenza del TAR LAZIO n. 8988/2020 , in attesa della definizione del merito ;

RITENUTO dover dare esecuzione alla sopra citata Ordinanza rettificando le GAE vigenti della provincia di Crotone – cl. di concorso AAAA ed EEEE;

DISPONE

art. 1) per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell' Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5511/2020 – R.G. 06566/2020 che sospende l'esecutività della sentenza n. 8988/2020, le ricorrenti di seguito indicate sono reinserite con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia e/o della Scuola Primaria della provincia di Crotone con il punteggio ed alla posizione spettanti

	COGNOME	NOME	DATA E LUOGO NASCITA	GAE	PUNTI
1	RIILLO	FRANCESCHINA	28.11.1969 - KR	AA	145
2	RIILLO	MARIAFRANCESCA	12.08.1980 - KR	AA	137

La ricorrente Paparo Elisa non viene reinserita in quanto assunta con contratto a tempo indeterminato su posto di scuola primaria della provincia di Crotone con decorrenza 01.09.2020.

- **art. 2**) I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto le predette ricorrenti risultino inserite apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo al corretto ripristino della posizione nella I fascia. Resta salvo il diritto delle docenti ad essere iscritte nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto.
- **art. 3**) Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE Rosanna A. Barbieri